

1.1 - L'andamento dell'economia nel 2004 ed i suoi riflessi sulla finanza pubblica

L'economia mondiale e nazionale nel 2004


La crescita dell'economia mondiale ha registrato una forte accelerazione nel corso del 2004; il PIL è cresciuto del 5,1% (rispetto al 3,9% del 2003), il tasso più elevato registrato negli ultimi trent'anni. Tale risultato è stato possibile nonostante l'acuirsi delle tensioni nei prezzi internazionali delle materie prime e l'impatto sui mercati valutari dell'instabilità generata dal rincaro del prezzo del petrolio.

La ripresa economica si è tuttavia manifestata con diversa intensità nelle varie aree del globo. Netti miglioramenti degli indicatori macroeconomici si sono registrati negli Stati Uniti, nei Paesi asiatici e nell'America Latina;

l'economia europea, pur avendo superato la fase di stagnazione, mantiene uno scarso dinamismo.

Nell'Area dell'Euro il prodotto 2004 è cresciuto del 2%, in rialzo dallo 0,5% del 2003; la ripresa ha riguardato tutti i settori, in misura modesta quello delle costruzioni.

In Italia nel 2004 il PIL è aumentato dell'1,2%; dopo aver registrato nei primi nove mesi uno sviluppo contenuto, nel



quarto trimestre ha subito una lieve contrazione. L'attività è stata sorretta dai consumi delle famiglie e dagli investimenti.

I conti di finanza pubblica


L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche ha raggiunto nel 2004 il 3,2% del PIL, in seguito alle revisioni del conto economico consolidato, che tiene conto delle decisioni Eurostat del 23 maggio 2005. Il saldo è analogo a quello registrato nel 2003.

Il disavanzo è stato superiore al 3% del prodotto anche in Germania, Francia e Grecia.

L'incidenza del debito pubblico italiano sul PIL continua a diminuire, passando dal 106,8% del 2003 al 106,6% del 2004.


L'avanzo primario, al netto degli oneri sul debito, è sceso dal 2,4% del PIL del 2003 al 2%, mentre la spesa per interessi è scesa di tre decimi di punto percentuale, dal 5,3% al 5,0%.

La pressione fiscale è diminuita di un punto percentuale, attestandosi al 41,8%.



La situazione economica del Veneto

Dopo un biennio difficile, nel 2004 l'economia veneta ha registrato confortanti segnali di ripresa. Il PIL ha registrato un tasso di crescita dell'1,5% (fonte *Unioncamere*), superiore alla media nazionale (+1,2%). Il contributo alla crescita del PIL regionale proviene dalla domanda interna (+1%), e in particolare dalla spesa delle famiglie che si stima in aumento dell'1,3%. Crescono anche gli investimenti (+2,5%) per effetto dell'andamento uniforme degli acquisti di macchinari e impianti e degli investimenti in costruzioni e fabbricati.



L'evoluzione del PIL è simile a quella registrata in Lombardia e Toscana e superiore a quella del Piemonte (+1,4%).

Tornano a crescere le esportazioni (+3,1%), dopo le difficoltà registrate nel biennio precedente.

Dal punto di vista della composizione del valore aggiunto, nel 2004 la crescita dell'economia regionale è trainata dal settore agricolo (+7,8%) e da quello delle costruzioni (+1,9%).

Segnali confortanti pervengono anche dal mercato del lavoro. In base ai dati Istat sulla forza

lavoro, l'occupazione è cresciuta nel 2004 dello 0,7% (+ 15.000 unità).

L'incremento ha coinvolto solo i lavoratori dipendenti (1,1%), mentre è rimasto inalterato il numero di addetti indipendenti.

Sotto il profilo settoriale i dati hanno evidenziato un ulteriore calo dell'occupazione nel comparto agricolo (-7,2%) e un incremento nel settore industriale (+1,5%) e dei servizi (+0,8%).

Le prime indicazioni per il 2005 sembrano fornire segnali tendenzialmente positivi. La stima formulata dal Centro Studi Unioncamere (novembre 2004) indica una crescita del PIL attorno al 2,2%, mentre la più recente previsione di Prometeia (gennaio 2005) stima per l'economia regionale una crescita pari all'1,8%.

1.2 - La finanza regionale nel 2004: evoluzione e prospettive

La finanza regionale nell'anno 2004 ha risentito dell'impasse normativa sull'attuazione del federalismo fiscale.

L'Alta Commissione per il federalismo fiscale, cui è stato demandato il compito di delineare gli strumenti attuativi del nuovo art. 119, dovrà terminare i propri lavori entro il 30 settembre 2005.

Il ritardo nell'attuazione del federalismo fiscale è da ascrivere anche all'oggettiva problematicità di realizzare un assetto ordinato di relazioni finanziarie intergovernative in un Paese come l'Italia caratterizzato da profonde disparità territoriali. Il D.Lgs. n. 56/2000, che per primo ha cercato di attuare criteri di ripartizione difforni da quelli tradizionali basati sulla spesa storica, ha registrato nel corso del 2004 un'ulteriore battuta d'arresto.

Dalla Finanziaria 2004 alla Finanziaria 2005: i principali provvedimenti di finanza regionale di un anno

La Legge Finanziaria statale per il 2004

La Legge Finanziaria statale per il 2004 (Legge n. 350/2003) opera alcune misure di riforma del sistema tributario che incidono sulla finanza regionale.

L'art. 2, c. 1, prevede la proroga del regime di agevolazione della misura di aliquota IRAP pagata nel settore agricolo. L'art. 55 del D.Lgs. n. 446/1997 aumentava tale aliquota al 3,75% per il 2003 e ne disponeva per il 2004 l'allineamento al 4,25%, aliquota alla quale sono soggette tutte le altre categorie. Per effetto della nuova disposizione, l'aliquota continua ad essere fissata all'1,9% per l'anno 2003 ed è elevata al 3,75% per l'anno 2004.

L'art. 3, c. 25, della Legge Finanziaria dispone che, fino al 31 dicembre 2003 e nelle more della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'IVA, la determinazione dell'IVA da rimborsare alle Regioni a Statuto ordinario e agli Enti locali che abbiano esternalizzato i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sia effettuata al lordo della quota dell'IVA spettante alle Regioni a Statuto ordinario in base alla normativa vigente. Per rifondere a tali enti i maggiori costi sostenuti nel triennio 2001-2003, esercizi nei quali il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa complessiva di 282 Ml/€. Nel 2004 al Veneto viene attribuito l'importo di 2,4 Ml/€, a rimborso dei maggiori costi sostenuti nel 2001.

Si prevede inoltre la proroga della sospensione degli effetti delle manovre regionali, disposta dalla Finanziaria 2003: l'art. 2, c. 21, della Legge n. 350/2003 dispone la durata della sospensione fino al 31 dicembre 2004.

L'art. 3, cc. 17, 18 e 20, pone alcune norme di attuazione della regola introdotta dal nuovo testo dell'art. 119 della Costituzione, secondo il quale le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solamente per finanziare spese di investimento.

Il c. 17, in particolare, stabilisce quali operazioni vanno considerate come "indebitamento", mentre il c. 18 definisce quali spese possono essere considerate di "investimento" e per tale motivo finanziabili anche con indebitamento.

La norma pone rilevanti problemi per i bilanci regionali, in quanto non prevede tra gli investimenti finanziabili con mutuo i trasferimenti a favore di soggetti esterni alla pubblica amministrazione (imprese, famiglie, associazioni, compresi gli interventi a cofinanziamento di programmi di investimento attuati con i fondi strutturali dell'Unione Europea).

Il decreto "taglia spese"

Nel luglio del 2004 il Governo presenta il D.L. n. 168/2004, convertito in Legge n. 191/2004, conte-

nente misure di correzione dei conti pubblici, necessario per evitare il rischio di "early warning" avanzato dalla Commissione UE in presenza di deficit di bilancio superiore al 3% su base annua.

L'art. 1, c. 11, del decreto legge dispone per le Regioni, oltre che per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti e le Province, un taglio delle spese per acquisto di beni e servizi pari al 10% della spesa mediamente sostenuta negli anni 2001-2003. Tuttavia, per le Regioni che hanno rispettato nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004 gli obiettivi previsti dal Patto, la riduzione del 10% non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del Decreto.

L'art. 3, c. 1, autorizza, come richiesto dalle Regioni e in deroga al divieto posto dalla Legge Finanziaria 2004 (Legge n. 350/2003), la possibilità di finanziare con l'indebitamento regionale le spese di investimento destinate a soggetti privati. La deroga al divieto è limitata agli impegni assunti fino al 2004:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

Con riferimento al D.Lgs. n. 56/2000, si constata l'accoglimento, da parte del Governo, delle richieste regionali in tema di proroga del Fondo di garanzia per l'anno 2004 sulle minori entrate registrate a consuntivo su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, della proroga del termine per la determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione IVA e della fiscalizzazione dei trasferimenti "Bassanini" a partire dal 2005.

La Legge Finanziaria statale per il 2005

La Legge Finanziaria per l'anno 2005 prevede alcune importanti modifiche al sistema di finanziamento delle Regioni.

L'art. 1, cc. 23-43, detta la nuova disciplina del patto di stabilità interno per le Regioni e gli Enti locali con riferimento al triennio 2005-2007.

Per quanto concerne le Regioni, il c. 23 dispone per l'anno 2005 che il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8%. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2%.

Il complesso delle spese che rappresenta la base per la valutazione del patto è determinata al netto di:

- a) spese di personale;
- b) spese per la sanità;
- c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
- d) spese per trasferimenti ad Enti locali;
- f) spese per calamità naturali;
- g) spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea (limitatamente all'anno 2005).

L'art. 1, c. 58, definisce per l'anno 2005 l'ammontare delle risorse da assegnare alle Regioni a compensazione della perdita di gettito realizzata nel 2003 a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito della tassa automobilistica. Lo stesso comma dispone la confluenza di tale importo all'interno del sistema di fiscalità disciplinato dal D.Lgs. n. 56/2000. Il c. 62 dispone l'autorizzazione alle compensazioni interregionali in materia di minori entrate accisa benzina non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche relative al triennio 1998-2000.

All'interno della quota di compartecipazione IVA a libera destinazione confluiscono inoltre, a decorrere dal 2005, l'ex fondo asili nido (art. 70 della Legge n. 448/2001) e i trasferimenti "Bassanini", vista la mancata posticipazione al 2006 dell'art. 6, c. 1 del D.Lgs. n. 56/2000.

Il comma 61 conferma la sospensione, fino al 31 dicembre 2005, degli aumenti dell'addizionale IRPEF ed IRAP disposti dalle Regioni e, contemporaneamente, consente la deroga a tale disposizione per il ripiano dei disavanzi nel settore sanitario (si vedano in seguito i cc. 174 e 175).

I cc. 164 e 187 prevedono numerosi interventi volti alla razionalizzazione della spesa sanitaria e al

mantenimento della stessa all'interno dei nuovi tetti previsti.

Il c. 164 fissa l'ammontare di finanziamento sanitario da assegnare al complesso delle Regioni per il triennio 2005-2007 e stanziava le risorse per il ripiano dei disavanzi relativi agli anni 2001, 2002 e 2003. Nel **focus 1** (pag. 9) viene ricostruita l'evoluzione, sia normativa che quantitativa, del finanziamento sanitario nel periodo 2000-2005.

Il c. 175 concede alle Regioni la facoltà di ricorrere a manovre tributarie per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della sanità, qualora si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio (c. 174).

Il c. 176 precisa che il maggiore finanziamento sanitario è subordinato al rispetto degli obblighi di monitoraggio della spesa sanitaria.

Il c. 184, in deroga a quanto disposto dal D.Lgs. n. 56/2000, dispone che per gli anni 2005-2007 alle Regioni pervengono anticipazioni sanità nella misura del 95% delle somme dovute a titolo di finanziamento, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali. In attesa della pubblicazione della delibera CIPE, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2% su base annua a decorrere dal 2005.

Il c. 347 reca alcune modifiche al tributo IRAP, con particolare riferimento alla determinazione della base imponibile. Viene prevista la deduzione dall'imponibile per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, per i nuovi assunti incrementali e vengono rivalutate le deduzioni forfetarie ex art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997.

Sempre con riferimento all'IRAP, il c. 509 proroga al 2005 l'aliquota IRAP del settore agricolo all'1,9% prevista fino all'anno 2004. Slitta pertanto di un anno il processo di graduale avvicinamento dell'aliquota del settore a quella ordinaria (4,25%).

Le norme fiscali introdotte in tema di persone fisiche - c. 349 - inseriscono un ulteriore tassello nel complessivo disegno di revisione del sistema di tassazione, già avviato con le disposizioni del primo modulo di riforma dell'IRPEF, di cui all'art. 2 della Legge n. 289/2002.

Le nuove disposizioni si ispirano nelle linee generali ai principi dettati dalla Legge n. 80/2003, recante "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale".

In linea generale, la nuova disciplina persegue l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie ed è caratterizzata dai seguenti elementi fondamentali:

- la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF;
- la sostituzione delle detrazioni per carichi familiari con deduzioni decrescenti all'aumentare del reddito (cd. "family no tax area");
- un nuovo sistema di determinazione dell'imponibile e di calcolo dell'imposta.

La Legge Finanziaria 2005 ha anche previsto norme sull'indebitamento regionale di cui si parla nel paragrafo 2.2 sul ricorso al credito.

Lo stato di attuazione del D.Lgs. n. 56/2000 sulla riforma della finanza regionale

Il D.Lgs. n. 56/2000 ha definito, prima ancora della riforma costituzionale del 2001, un nuovo sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario, con l'obiettivo di accrescere l'autonomia impositiva, di realizzare una perequazione interregionale delle risorse fondata su criteri più razionali e diversi da quelli della spesa storicamente realizzata nel passato, e di introdurre incentivi per le Regioni alla tenuta di comportamenti virtuosi sul fronte del prelievo e su quello della spesa, specie sanitaria.

A partire dall'anno 2003 si è sviluppato un intenso dibattito tra le Regioni sulla corretta applicazione dei DPCM relativi agli anni 2002 e 2003 di determinazione dell'aliquota Iva di compartecipazione regionale e di riparto dell'IVA tra le stesse Regioni. In base alla proposta governativa, l'aliquota di compartecipazione delle Regioni al gettito IVA nazionale è stata determinata per l'anno 2002 nella misura del 37,39%, inferiore al 38,55% del 2001 e al 38,69% del 2003. Su questo le Regioni hanno concordato con lo Stato. Sul secondo DPCM, quello di riparto per gli stessi anni dell'IVA tra le Regioni, quest'ultime non hanno trovato l'intesa perchè l'applicazione, anche se con peso graduale, del nuovo modello di perequazione conduce, rispetto alla situazione pre-riforma, ad una redistribuzione delle risorse a favore delle Regioni con maggiore capacità fiscale e/o con maggiori fabbisogni di spesa sanitaria o extra-sanitaria. La direzione degli effetti redistributivi era nota sin dall'emanazione del D.Lgs. n. 56/2000. Tuttavia, le Regioni che "perdono" da questa nuova ripartizione delle risorse, prevalentemente le Regioni del Sud, hanno chiesto la sospensione o la correzione dei nuovi criteri previsti dal D.Lgs. n.

56/2000, dichiarando l'insostenibilità delle minori entrate per i propri equilibri di bilancio e la non copertura dei livelli essenziali di assistenza che, ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.Lgs. n. 56/2000 deve comunque essere assicurato dopo la perequazione.

Le Regioni manifestavano inoltre insostenibili sofferenze di cassa, dal momento che la piena concessione delle anticipazioni finanziarie statali per il finanziamento della sanità era in parte condizionato dalla approvazione del DPCM di riparto dell'IVA. Venne pertanto richiesto al Governo, al fine di assicurare la piena copertura finanziaria della sanità, di emanare un provvedimento sostitutivo previsto dall'art.3, c. 3, del D.Lgs. n. 281/1997.

I DCPM 7/05/04 e 14/05/04 hanno realizzato l'intervento sostitutivo relativo all'anno 2002, che è stato impugnato presso il Tar del Lazio e presso la Corte Costituzionale dalle Regioni Puglia, Campania e Calabria. Nel frattempo, il Governo ha presentato gli schemi di ripartizione dell'IVA per l'anno 2003, su cui si è registrata un'ulteriore divergenza tra le Regioni. Constatata l'eccessiva conflittualità interregionale prodotta dal Decreto n. 56, il Governo ha ravvisato la necessità di ridefinirne i criteri perequativi, assumendosi il compito di presentare, entro il 30 settembre 2005, le proposte normative per adeguare il Decreto ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione.


Gli scenari possibili per il Veneto in costanza di applicazione del D.Lgs. n. 56/2000 sono i seguenti.

Una prima ipotesi, prevedendo che il D.Lgs. n. 56/2000 dispieghi pienamente i suoi effetti a legislazione vigente, porterebbe maggiori risorse, rispetto al vecchio regime della spesa storica, pari a 97 MI/€ per l'anno 2005, 129 MI/€ per l'anno 2006 e 161 MI/€ per l'anno 2007.

Una seconda ipotesi, pur lasciando inalterata la ponderazione graduale della perequazione con i parametri a regime disposti dal Decreto n. 56 (risorse attribuite in proporzione inversa alla capacità fiscale e in proporzione diretta con i fabbisogni sanitari e le piccole dimensioni geografiche) introduce una correzione ex-post volta a garantire alle Regioni penalizzate dai nuovi criteri di perequazione la piena copertura del fabbisogno sanitario. L'applicazione di tale metodo garantirebbe al Veneto, rispetto alla situazione pre riforma, maggiori risorse attese in 67 MI/€ per l'anno 2005, 88 MI/€ per l'anno 2006 e 109 MI/€ per l'anno 2007.

Una terza ipotesi prevede l'applicazione del criterio di perequazione della capacità fiscale e delle piccole dimensioni. L'adozione di tale metodo garantirebbe al Veneto maggiori risorse attese in 31 MI/€ per l'anno 2005, 41 MI/€ per l'anno 2006 e 51 MI/€ per l'anno 2007.

Un ultimo scenario prevede il ritorno alla spesa storica. In questo caso tutte le Regioni riceverebbero risorse uguali a quelle che riceverebbero in assenza del Decreto n. 56. Tale scelta, pur ragionevole a breve termine, costituirebbe un brusco stop al percorso intrapreso dalle Regioni verso un sistema compiuto di federalismo.



1.2.1 - Focus 1 - L'evoluzione del finanziamento della Sanità

Il settore sanitario assume un ruolo preminente e delicato nell'ambito della gestione finanziaria regionale, sia per l'elevata incidenza della spesa sanitaria sul totale (oltre il 60%), sia per la caratteristica di bene meritorio che esso riveste.

L'evoluzione del sistema di finanziamento del SSN può essere scandita in quattro fasi:

1. 1980-1992 - centralizzazione delle risorse nel bilancio dello Stato ed esclusività del finanziamento statale alle USL;
2. 1993-1997 - attribuzione delle responsabilità alle Regioni di copertura dei livelli sanitari non essenziali con la facoltà di aumentare i contributi sanitari, le tasse locali e le compartecipazioni alla spesa;
3. 1998-2000 - avvio del federalismo fiscale, con l'introduzione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF (D.Lgs. n. 446/1997);
4. 2001-2004 - attuazione del federalismo fiscale con l'introduzione del D.Lgs. n. 56/2000.

Il modello adottato fino al 2000, basato sull'accentramento nel reperimento delle risorse e sul decentramento della spesa, ha creato ingenti disavanzi, determinati dalla sottostima del fabbisogno sanitario operata centralmente e dalla carente identificazione delle aree di responsabilità gestionale e finanziarie in capo allo Stato e alle Regioni. I disavanzi sono stati coperti con trasferimenti specifici dello Stato o dalle Regioni attraverso l'accensione di mutui.

Il problema dei ricorrenti deficit annuali ha visto prevalere, a partire dal 2000, una regolamentazione pattizia tra Stato e Regioni caratterizzata da obblighi reciprocamente assunti, volta da un lato, da parte del Governo, alla soluzione della problematica connessa al sottofinanziamento strutturale della sanità e dall'altro, da parte delle Regioni, di una serie di politiche di controllo atte a contenere l'evoluzione della spesa sanitaria.

Con l'accordo datato 3 agosto 2000 il Governo si è impegnato ad incrementare il fondo sanitario nazionale 2000 di 6.680 mld di lire, mentre agli eventuali disavanzi registrati in tale anno erano le Regioni a dover far fronte con i propri bilanci. La Legge Finanziaria 2001 ha dato attuazione agli impegni dell'accordo con l'art. 83 aumentando il fabbisogno sanitario riconosciuto del 2001 a 130.900 mld (art. 85 c. 6), oltre a ulteriori 300 mld da stanziare con l'assestamento del bilancio 2001 (in totale 131.143 mld).

Qualche giorno prima, con il DM Tesoro 1.8.2000, la spesa sanitaria era stata esclusa dal calcolo relativo al Patto di stabilità interno, prendendo atto della difficile praticabilità di un coinvolgimento regionale in obiettivi di contenimento della spesa corrente quale quella sanitaria, la cui evoluzione è condizionata anche da decisioni assunte a livello centrale.

Tuttavia, nonostante l'attribuzione alle Regioni di maggiori risorse, permanevano le preoccupazioni in ordine alla sottostima del fabbisogno sanitario. Si ritenne di rimettere la soluzione ad un ulteriore accordo Governo-Regioni del 22 marzo 2001, integrativo del precedente siglato il 3 agosto 2000, con il quale si disponeva l'attivazione di un tavolo di monitoraggio per la verifica dell'evoluzione della spesa sanitaria. L'attività di verifica si è conclusa con l'Accordo Governo-Regioni dell'8 agosto 2001, antecedente di una nuova stagione di relazioni in campo sanitario tra i due livelli di governo.

L'accordo dell'8 agosto 2001 ha costituito un importante passo in avanti nell'impostazione del quadro federalista della sanità pubblica. Esso assegna alle Regioni risorse a ripiano disavanzi pregressi e integrazioni al finanziamento riconosciuto, indicando nel 6%, in termini di PIL, un ragionevole obiettivo cui rapportare le risorse annuali destinate alla sanità. Agli anni 2002-2004 sono destinati circa 450.000 miliardi (146.736 miliardi nel 2002, 152.122 nel 2003, 157.371 nel 2004) e a 9.308 miliardi ammontano i ripiani riconosciuti a carico del bilancio dello Stato per il biennio 2000-2001. Nello stesso tempo l'accordo attribuisce alle regioni la responsabilità della copertura di nuovi disavanzi, attraverso l'introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della spesa sanitaria o in altri settori ovvero l'applicazione di un'addizionale all'IRPEF o di altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente. In tema di sanzioni, l'Accordo ha disposto che, in caso di mancata adozione di misure di controllo e di contenimento della spesa, alle Regioni "non virtuose" veniva precluso alle maggiori risorse concordate.

La finanziaria statale 2005 (Legge n. 311/2004) fissa l'ammontare di finanziamento sanitario da assegnare al complesso delle Regioni per il triennio 2005-2007 (88.195 Ml/€ per il 2005, 89.960 Ml/€ per

il 2006 e 91.759 per il 2007) subordinando l'integrale trasferimento delle risorse ad alcuni adempimenti da parte delle Regioni volti a garantire il rispetto degli equilibri finanziari. In particolare, si prevede la stipula di una specifica intesa tra Stato e Regioni sugli strumenti per assicurare il contenimento della spesa e l'adempimento di tutti gli obblighi da essa prevista.

Per il 2005 viene pertanto accordato al complesso delle Regioni un ammontare di finanziamento superiore dell' 8% a quello previsto per il 2004 ed il finanziamento pubblico è salito a circa il 6,3% del PIL, un punto in più di quanto attribuito in rapporto al PIL al Veneto. A partire dal 2006, nel rispetto del limite all'incremento della spesa delle amministrazioni pubbliche disposto dall'art. 1, comma 6, della stessa Legge n. 311/2004, il tasso di crescita annuo del finanziamento sanitario viene agganciato al 2%.

L'evoluzione del finanziamento della sanità: Veneto e Italia

